PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA E PASSIVA IN IMMOBILI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO, AD USO VARIO (USO UFFICIO, USO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO, USO SPORTIVO, ECC.), APPARTENENTI AI SOGGETTI ED ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2, SUDDIVISA IN UNIDICI LOTTI.

LOTTO 1: SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA – ARMATA, PER GLI IMMOBILI A PREVALENTE USO MUSEALE. CIG 6920278A0E.

LOTTO 2: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. CIG 6920284F00.

LOTTO 3: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DELLA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO. CIG 69202860AB.

LOTTO 4: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO OCCIDENTALE. CIG 69202903F7.

LOTTO 5: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO ORIENTALE. CIG 6920295816.

LOTTO 6: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO CENTRALE. CIG 6920300C35.

LOTTO 7: SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO MERIDIONALE. CIG 6920303EAE.

LOTTO 8: SERVIZI DI VIGILANZA PASSIVA – NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO OCCIDENTALE. CIG 69204632BB.

LOTTO 9: SERVIZI DI VIGILANZA PASSIVA – NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO ORIENTALE. CIG 6920466534.

LOTTO 10: SERVIZI DI VIGILANZA PASSIVA – NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO CENTRALE. CIG 6920471953.

LOTTO 11: SERVIZI DI VIGILANZA PASSIVA – NON ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI COLLOCATI IN PROVINCIA DI TRENTO – TRENTINO MERIDIONALE. CIG 6920490901.

- CAPITOLATO AMMINISTRATIVO -

SOMMARIO

PREMESSE	3
ARTICOLO 1 - FORMA DELLA CONVENZIONE	4
ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	4
ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE	7
ARTICOLO 5 - DURATA	7
ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	8
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	9
ARTICOLO 8 - NEGOZIO ELETTRONICO	10
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	10
ARTICOLO 10 - COSTI DELLA SICUREZZA	11
ARTICOLO 11 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE	11
ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	12
ARTICOLO 13 - REFERENTE DEL SERVIZIO	12
ARTICOLO 14 - SUPERVISIONE E CONTROLLO	12
ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURA	AZIONE 13
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZI ORDINATIVI DI FORNITURA	
ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO	15
ARTICOLO 18 - TUTELA DEI LAVORATORI	16
ARTICOLO 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO	
ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	21
ARTICOLO 21 - CAUZIONE DEFINITIVA	21
ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	22
ARTICOLO 23 - PENALI	
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI D	
ARTICOLO 25 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA	25
ARTICOLO 26 - RECESSO	27
ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA	27
ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ADTICOLO 20 CLAUCOLA EINALE	20

PREMESSE

Nella Convenzione, nel presente Capitolato Amministrativo, nel Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Canone: Corrispettivo economico per le prestazioni dovute;

Guardia Particolare Giurata (G.P.G.): persona fisica cui la qualità di G.P.G. e stata riconosciuta attraverso il Decreto Prefettizio di nomina;

Centrale Operativa: Centrale di controllo collegata alle G.P.G. situata presso la sede del Fornitore;

Giorni: giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente specificato;

Ore: ore solari e consecutive, salvo che non sia diversamente specificato;

Registro di Servizio: registro sempre presente presso le postazioni di vigilanza fissa, nel quale le G.P.G. devono riportare tutti gli accadimenti particolari;

Servizi di vigilanza attiva – armata: insieme di attivita finalizzate alla protezione di beni mobili e immobili delle Amministrazioni contraenti in conformita al D.M. n. 269 dell'1 dicembre 2010 e s.m.i. - tali servizi sono di esclusiva competenza delle GPG;

Servizi di vigilanza passiva – non armata: insieme di attivita finalizzate a favorire l'ordinata fruizione di beni mobili e immobili dell'Amministrazione contraente da parte del personale della stessa Amministrazione contraente, dei visitatori e di terzi in genere attraverso l'utilizzo di servizi di portierato e/o di accoglienza;

Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF): documento che le Amministrazioni contraenti inviano al Fornitore per formalizzare il proprio interesse alla fruizione dei Servizi previsti in Convenzione. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) e contenuto nell'Appendice 1 del Capitolato Tecnico;

Sopralluogo: il Fornitore, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Amministrazione contraente la data del Sopralluogo degli immobili per la quale viene richiesto il servizio, secondo quanto disposto al Paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;

Il Piano Dettagliato degli Interventi riferito al servizio di vigilanza attiva – armata/vigilanza passiva – non armata documento che il Fornitore deve fornire all'Amministrazione contraente entro 15 (quindici) giorni solari dal sopralluogo, secondo quanto disposto ai Paragrafi 3.1 3 e 3.2 del Capitolato Tecnico;

Ordinativo/Ordine di Fornitura/Singolo Contratto di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Amministrativo e dal Capitolato Tecnico;

Importo della Fornitura: l'importo complessivo dei servizi oggetto dei singoli Contratti di Fornitura, I.V.A. esclusa;

Importo massimo contrattuale: importo corrispondente al valore dell'offerta risultata aggiudicataria per ciascun lotto messo a gara, fermi gli eventuali incrementi disposti nel rispetto della normativa vigente;

Sito della Convenzione: lo spazio web dedicato alla Convenzione in oggetto e alle altre Convenzioni presenti sul sito il cui indirizzo è: www.mercurio.provincia.tn.it, gestito tramite strumenti di "Information Technology".

Responsabile: il soggetto individuato dall'Amministrazione Contraente incaricato di coordinare le attività oggetto della Convenzione;

Referente del servizio: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 1 - FORMA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è stipulata in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- 1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.
- 2. L'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e

- dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h) le norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 3. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa.
- 4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni legalmente consentite che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a erogare i servizi di vigilanza attiva – armata e passiva – non armata, secondo le modalità e con le caratteristiche minime previste nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, di cui alle premesse, riferito a ciascun lotto aggiudicato, come di seguito specificato, nelle quantità individuate per ciascun lotto nell'allegato "Quantità Totali":

Lotto di riferimento	Importo in Euro
Lotto 1	
Lotto 2	
Lotto 3	
Lotto 4	
Lotto 5	

Lotto 6	
Lotto 7	
Lotto 8	
Lotto 9	
Lotto 10	
Lotto 11	

- 2. L'erogazione dei servizi, di cui al comma 1, dovrà necessariamente rispondere ai requisiti minimi e alle prescrizioni stabilite nella Convenzione, oltre che nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria.
- 3. Unitamente all'erogazione dei servizi di cui al precedente comma 1, il Fornitore deve erogare ulteriori attività in carico al Fornitore, di cui al Paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico e dei successivi art. 8, comma 2, e art. 11, comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
 - Scioperi e interruzioni;
 - Call center;
 - Servizio di reportistica.
- 4. I corrispettivi dei servizi previsti al comma 3 devono intendersi inclusi nell'importo dei servizi corrisposti dall'Amministrazione Contraente.
- 5. I servizi di cui al precedente comma 3 dovranno essere necessariamente erogati dal Fornitore con le modalità stabilite nella Convenzione, oltre che nell'Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicataria.
- 6. La stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, così come definito nelle premesse dell'allegato Capitolato Amministrativo, gli Ordinativi di Fornitura, deliberati dalle Amministrazioni Contraenti, salvo quanto stabilito di seguito in ordine al "Minimo garantito".
- 7. Per quanto riguarda il "Minimo garantito" riferito all'adesione obbligatoria da parte di:
 - Università degli Studi di Trento
 - Muse Museo delle Scienze
 - Castello del Buonconsiglio

i cui fabbisogni minimi sono indicati nell'allegato al presente capitolato denominato "Minimi Garantiti", sono mantenute ferme le disposizioni previste all'articolo 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n.2 e all'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 in ordine alle possibilità di modifica dei contratti durante il periodo di validità, con variazioni in diminuzione nei limiti del 20% dell'importo di aggiudicazione;

- 8. in particolare non è fonte di alcuna obbligazione per APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione e gli Allegati Capitolato amministrativo e Capitolato tecnico le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- 9. APAC si riserva di esercitare l'opzione di aumentare i quantitativi di ciascun lotto nella percentuale fino ad un massimo del 20%, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ove i quantitativi originari risultino raggiunti prima della scadenza naturale della Convenzione, valutate, altresì, le condizioni economiche del servizio, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art.5, comma 1.
- 2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti devono valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
- 3. Qualora necessario, l'Amministrazione Contraente deve quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI); documento che deve in tal caso essere allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 - DURATA

- 1. La Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 48 (quarantotto) mesi, salvo l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale riferito a ciascun lotto aggiudicato, di cui all'art. 3, comma 1.
- 2. Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente, tale durata potrà essere prorogata fino a un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di APAC, da inviare al Fornitore nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito, per il lotto di riferimento, l'importo massimo contrattuale. Non è comunque possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il valore massimo di cui all'art. 3, comma 1, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del presente Capitolato Amministrativo.
- 3. I singoli Contratti di Fornitura hanno una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di attivazione dei servizi decorrenti dalla data di emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto dalla convenzione.
- 4. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi siano successivamente affidati a operatori economici diversi dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi oggetto della Convenzione indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione.
- 2. Il Fornitore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.
- 4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività e dei servizi connessi oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
- 7. Il Fornitore, inoltre, s'impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni

- operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonchè negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
- 8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.
- 9. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
- 10. I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
- 11. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
- 12. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 14 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite:
 - a) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
 - b) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti

- continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 2. L'Aggiudicataria si impegna a fornire alle risorse professionali impiegate per l'esecuzione dei servizi di cui alla Convenzione i mezzi necessari e adeguati all'attività che verrà richiesta.

ARTICOLO 8 - NEGOZIO ELETTRONICO

- 1. Fermo quanto stabilito al successivo art. 9, prima della stipula della Convenzione, il Fornitore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per la registrazione alla piattaforma Mercurio e per l'accesso al negozio elettronico provinciale relativo alla Convenzione anche al fine di:
 - a) Dichiarare l'indirizzo di posta elettronica certificata finalizzato al ricevimento della documentazione inviata dalle Amminsitrazioni Contraenti ed in particolare la Richiesta preliminare di fornitura;
 - b) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, il Fornitore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
 - c) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.
- 2. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un Call center, secondo quanto previsto al Paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.
- 2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.
- 3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, dall'Amministrazione Contraente.
- 4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.
- 5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione alla Richiesta preliminare di fornitura proveniente da un soggetto non legittimato ad utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente

- e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta stessa, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo relativo al singolo lotto oggetto della Convenzione.
- 6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non ha validità e il Fornitore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
- 7. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate.
- 8. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzato/i per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.
- 9. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Fornitore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro un 1 (uno) giorno lavorativo successivo e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell'ordine, avvalendosi del/i medesimo/i strumento/i utilizzati per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.
- 10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio dello stesso avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - COSTI DELLA SICUREZZA

- 1. Il Forniture si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d. lgs. n. 81/2008

ARTICOLO 11 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni contraenti e di

- richiedere, al Fornitore, l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta.
- 2. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.
- 3. Le informazioni richieste da APAC, di cui al precedente comma 1, potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ nr. identificativo ordine del Negozio Elettronico;
 - ✓ servizi richiesti;
 - ✓ data dell'Ordinativo di Fornitura;
 - ✓ data di ricezione dell'Ordinativo;
 - ✓ data di inizio servizio;
 - ✓ eventuale revoca dell'ordinativo da parte dell'Amministrazione Contraente;
 - ✓ importo unitario senza I.V.A. in Euro;
 - ✓ importo totale senza I.V.A. in Euro;
 - ✓ eventuali costi della sicurezza relativi alle interferenze;
 - ✓ importo totale fatturato.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Ciascuna Amministrazione Contraente nomina il Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione e l'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Il Responsabile del procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 13 - REFERENTE DEL SERVIZIO

- 1. L'Aggiudicatario deve nominare un Referente del servizio oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC prima della stipula della Convenzione il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.
- 2. Il Referente del servizio deve avere capacità di rappresentare a ogni effetto il Fornitore. Il Referente del servizio è il referente nei confronti di APAC e delle Amministrazioni Contraenti. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente del servizio, deve darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 14 - SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione

- della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
- 2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10 gennaio 2008, provvedono a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 1. I corrispettivi contrattuali, indicati nell'offerta economica del Fornitore, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
- 2. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 3. Con riferimento a ogni Singolo Contratto di Fornitura, le fatture relative a servizi di vigilanza attiva armata e passiva non armata, sono emesse con cadenza mensile dall'Aggiudicataria conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella Convenzione. In particolare, le suddette fatture, devono essere emesse, intestate e inviate alle Amministrazioni Contraenti secondo le modalità di cui ai successivi commi. Le Amministrazioni provvederanno al successivo pagamento del corrispettivi spettanti al Fornitore al presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, del presente Capitolato Amministrativo in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
- 4. Ciascuna fattura emessa, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, riporterà la tipologia dei servizi, il relativo canone/costo orario, il numero dei canoni /ore realmente attivati e l'importo totale del mese di riferimento. Inoltre, deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura (numero e data dell'ordine), il CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente.
- 5. L'emissione della fattura è disposta previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste all'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione.
- 6. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni rispetto al mese di riferimento di cui al precedente comma 3 ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
- 7. I predetti corrispettivi devono essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore e comunicato dal medesimo, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- 8. Successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo l'Amministrazione Contraente può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite; il medesimo certificato costituisce documentazione necessaria allo svincolo della cauzione a norma del successivo art. 21, comma 5.
- 9. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da trasmettere per la verifica di conformità al fine di agevolare le attività di verifica, controllo e fatturazione.
- 10. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, operando secondo le disposizioni di legge vigenti.
- 11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni.
- 12. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento, da parte dell'Amministrazione Contraente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, la stessa Amministrazione Contraente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione Contraente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni siano state pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni.
- 14. APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

- 1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
- 2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

- 3. L'Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.
- 4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
- 5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione Contraente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione stessa.
- 6. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

[In caso il Fornitore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

- 1. Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo massimo previsto in convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Prima della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve indicare al Servizio Contratti e centrale acquisti di APAC l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, se questi sono noti al momento della richiesta.
- 3. Il subappalto è autorizzato, per ogni singolo ordinativo di fornitura, dall'Amministrazione Contraente nel rispetto del limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo dell'ordinativo. A tal fine, relativamente ad ogni ordinativo di fornitura, l'Aggiudicataria sarà tenuta a depositare presso la predetta Amministrazione la documentazione prevista dall'art. 26 comma 2 della L.P. n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori

- conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
- 4. L'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto al subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dell'esecuzione. Se l'Aggiudicataria, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dell'esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dell'esecuzione, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.

[In caso il Fornitore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

- 1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
- 2. L'Aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. della medesima provincia.
- 3. L'Aggiudicataria è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ARTICOLO 19 - CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

- 1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n.1796/2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per il settore di riferimento:
 - vigilanza attiva armata: contratto dei dipendenti della vigilanza privata e integrativo provinciale;
 - vigilanza passiva non-armata: servizi integrati/multiservizi.
- Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tali contratti sono stati individuati fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
- 3. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni

Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.
- 4. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle suindicate prestazioni.
- 5. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione della Convenzione e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura l'Aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.
- 6. Dato atto che è prevista l'adesione alla Convenzione sia del MUSE sia dell'Università di Trento sia del Castello del Buonconsiglio per il servizio di vigilanza passiva non armata ed assuntoria in custodia, viene richiamato e trova applicazione l'art. 32, comma 4 della 1.p. n. 2/2016 (Clausole sociali) che stabilisce che il Fornitore è tenuto a garantire al momento del subentro la continuità dei rapporti di lavoro in essere con il personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative proprie del subentrante. A tal proposito si dà atto che la dotazione di personale impiegata nel servizio in parola, al 30 settembre 2016, risultava rispettivamente la seguente:

Muse – vigilanza non armata cfr. lotto n 10

Numero	nero Tipologia lavoratore Full Time Equivalen		
0	Lavoratori autonomi	0	
4	Lavoratori dipendenti (tempo indeterminato e determinato)	FTE 4,00	
	Totale	FTE 4,00	

Livello Inquadramento	Numero Full Time Equivalent (FTE)		
6° LIVELLO - D2	4		
Totale numero FTE	4,00		

Università degli Studi di Trento – vigilanza non armata cfr. lotto n. 10

Numero	Numero Tipologia lavoratore Full Time Equivalent (F		
0	Lavoratori autonomi	0	
53	Lavoratori dipendenti (tempo indeterminato e determinato)	FTE 46,00	
	Totale	FTE 46,00	

Livello Inquadramento	Numero Full Time Equivalent (FTE)
5° LIVELLO	40,54
6° LIVELLO	5,460
Totale numero FTE	46,00

Castello del Buonconsiglio – assuntoria in custodia cfr. lotto n. 8 e lotto n. 11

Numero	Tipologia lavoratore	Full Time Equivalent (FTE)
2	Lavoratori autonomi	2
0	Lavoratori dipendenti (tempo indeterminato e determinato)	0

Totale	FTE 2
--------	-------

UNIVERSITA' DI TRENTO						
DATA ASSUNZIONE	DATA PRIMA ASSUNZIONE APPALTO (anzianità di servizio)	CCNL	TIPOLOGIA CONTRATTO	QUALIFICA	LIVELLO	P.TIME (ore/settimana)
01/05/2010	19/09/2005	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,25
01/05/2010	22/04/1996	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	04/06/2007	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	21/06/2006	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	04/06/2006	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	24/10/1995	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	30,50
01/05/2010	13/03/2008	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	24/10/1995	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	37,75
01/05/2010	15/01/2008	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	33,50
01/05/2010	01/08/2005	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	21/07/2004	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	26,25
01/05/2010	03/06/2003	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	21/02/2000	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	24/10/1995	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	30,50
01/05/2010	24/05/2004	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	33,25
01/05/2010	24/09/2002	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	06/11/2006	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	35,25
01/05/2010	20/11/2006	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	26/07/2004	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	30,50
01/05/2010	08/11/1995	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	01/09/2001	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010			T.indeterminato			32,25
01/05/2010	08/03/2004	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	31,25
01/05/2010	_		T.indeterminato			35,50
01/05/2010	24/10/1995	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	30,50
01/05/2010	_		T.indeterminato			40,00
01/05/2010	-		T.indeterminato			30,50
01/05/2010	21/07/2003	Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	31,25

01/05/2010	24/10/1995 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,25
01/05/2010	08/05/2005 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	35,50
01/05/2010	21/07/2004 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	31,25
01/05/2010	10/04/2006 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	24/04/1999 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	15/01/2001 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,25
01/05/2010	23/10/2006 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
01/05/2010	01/06/2001 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
01/05/2010	05/02/1996 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	36,50
01/05/2010	16/05/2005 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	23,00
09/06/2010	08/04/2003 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
16/08/2010	24/10/1995 Commercio	T.indeterminato	Impiegata	5	30,50
20/09/2010	10/09/2007 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,25
02/02/2011	02/02/2011 Commercio	T.indeterminato	Impiegata	5	34,00
23/01/2012	23/01/2012 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,25
28/04/2014	28/04/2014 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	34,00
05/05/2014	05/05/2014 Commercio	T.indeterminato	Impiegata	5	34,25
05/05/2014	05/05/2014 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	30,50
12/01/2015	12/01/2015 Commercio	T.indeterminato	Impiegato	5	40,00
13/04/2015	13/04/2015 Commercio	T.determinato	Impiegato	6	34,00
03/11/2015	03/11/2015 Commercio	T.determinato	Impiegato	6	36,50
01/02/2016	01/02/2016 Commercio	T.determinato	Impiegato	6	40,00
11/04/2016	11/04/2016 Commercio	T.determinato	Impiegato	6	34,00
09/06/2016	09/06/2016 Commercio	T.determinato	Impiegato	6	34,00
06/06/2016	06/06/2016 Commercio	T.determinato	Impiegato	6	40,00
				·	

MUSE

DATA ASSUNZIONE	DATA PRIMA ASSUNZIONE APPALTO (anzianità di servizio)	CCNL	TIPOLOGIA CONTRATTO	QUALIFICA	LIVELLO	P.TIME (ore/settimana)
01/05/2013	04/12/2013	Coop sociali	T.indeterminato	Impiegato	6 D2	40,00
02/03/2015	02/03/2015	Coop sociali	T.indeterminato	Impiegato	6 D2	40,00
01/05/2015	01/05/2015	Coop sociali	T.indeterminato	Impiegato	6 D2	40,00
16/05/2016	16/05/2016	Coop sociali	T.indeterminato	Impiegato	6 D2	40,00

Castello del Buonconsiglio					
Assuntoria in custodia	Castel Beneno	Со со со	Fte	1	
Assuntoria in custodia	Castel Stenico	Co. co .co	Fte	1	

7. Per gli altri Enti/Soggetti che potranno aderire alla Convenzione, eventualmente interessati alle tutele della normativa succitata, le relative intese saranno assunte in sede sindacale, fermo restando l'impegno, in caso di assunzione di personale, all'impiego del personale eventualmente cessato dal precedente appalto, a norma dell'art. 32, comma 2 della l.p. n. 2/2016.

ARTICOLO 20 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e APAC, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
- 2. Qualora sia promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o APAC sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. Il Fornitore è obbligato a costituire un'unica garanzia fideiussoria a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
- 2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.
- 3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per

- l'applicazione delle medesime penali.
- 4. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
- 5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
 - Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dal Fornitore.
- 7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.
- 8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di APAC.
- 9. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Aggiudicataria deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
- 10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
- 11. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti a svantaggio delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali del Fornitore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

ARTICOLO 22 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa (RCT/RCO) a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata

della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio, infortuni e responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 23 - PENALI

- 1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:
 - a) Call Center, di cui al Paragrafo 3.3 e precedente art. 8, comma 2, del Capitolato Tecnico.

In caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 20,00 (venti/00), per ogni ora di mancata operatività.

b) Reportistica, di cui al precedente art. 11.

In caso di mancati invii delle previste reportistiche verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione del servizio il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 1.000,00 (mille/00), a seconda della gravità e a insandacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente.

- 2. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, in caso d'inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate dall'Amministrazione Contraente) che seguono:
 - a) Sopralluogo finalizzato al Piano Dettagliato degli Interventi.

In caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la presentazione del Piano Dettagliato degli Interventi di cui ai Paragrafi 3.1 e 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo.

b) Rispetto orari.

In caso di ritardo rispetto agli orari stabiliti nel Piano Dettagliato degli Interventi per aperture/abbandoni anticipati del servizio verranno applicate le seguenti penali:

- fino a 5' min.: Euro 50,00 (cinquanta/00);
- fino a 10' min.: Euro 80,00 (ottanta/00);
- fino a 20' min.: Euro 200,00 (duecento/00);
- fino a 30' min.: Euro 500,00 (cinquecento/00);
- fino a 40' min.: Euro 800,00 (ottocento/00);
- fino a 50' min.: Euro 1.000,00 (mille/00);
- fino a 1 ora: Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
- fino a 2 ore: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- fino a 3 ore: Euro 3.500,00 (tremilacinqueento/00);
- fino a 4 ore: Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00);
- fino a 5 ore: Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- fino a 6 ore: Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00);
- oltre le 6 ore: Euro 8.000,00 (ottomila/00).

c) Interruzione del servizio di telesorveglianza/videosorveglianza.

In caso di interruzione del servizio di telesorveglianza/videosorveglianza, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni evento.

d) Reportistica, di cui al Paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico.

In caso di mancati invii delle previste reportistiche verrà applicata da parte dell'Amministrazione Contraente, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 50,00 (cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

e) Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione del servizio il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 1.000,00 (mille/00), a seconda della gravità e a insandacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente.

- 3. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.
- 4. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.
- 5. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.

- 7. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.
- 8. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 9. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate, di cui ai precedenti commi 8 e 9, raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'articolo 25 del presente Capitolato Amministrativo.

ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e dei Singoli ordinativi di fornitura si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

- 1. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 24 del presente Capitolato Amministrativo, con riferimento all'articolo 1.456 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 del c.c., è facoltà di APAC procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
 - a. nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, contro le Amministrazioni Contraenti e/o APAC;
- e. per inadempimento degli obblighi da parte del Fornitore previsti dall'art. 16 del presente Capitolato Amministrativo;
- f. in caso di subappalto non autorizzato e, in caso sia autorizzato, per l'inosservanza degli obblighi, di cui all'art. 17 del presente Capitolato Amministrativo;
- g. per inadempimenti da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 10, del presente Capitolato Amministrativo;
- h. per mancanza di copertura assicurativa da parte del Fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Capitolato Amministrativo;
- i. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 23, comma 11, del presente Capitolato Amministrativo;
- j. in caso d'inosservanza degli obblighi da parte del Fornitore, di cui all'art. 28, comma 4, del presente Capitolato Amministrativo.
- 2. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
- 3. Salvo quanto espressamente previsto all'art. 24 del presente Capitolato amministrativo, con riferimento all'articolo 1456 del c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 del c.c., è facoltà dell'Amministrazione Contraente procedere alla risoluzione del Singolo contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
 - a. in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 14 del presente Capitolato amministrativo;
 - b. qualora vi sia stata l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 23, comma 11, del presente Capitolato Amministrativo;
 - c. in caso d'inosservanza degli obblighi da parte del Fornitore, di cui all'art. 28, comma 4, del presente Capitolato Amministrativo.
- 4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, APAC ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

- percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, è applicata una penale di equivalente importo, da comunicare al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di APAC al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 5. APAC, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 26 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso dalla Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o all'APAC.
- 5. Il Fornitore può citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione

- della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 2. APAC tratta i dati relativi alla Convenzione e all'esecuzione della stessa, nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento e all'invio ad APAC da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli stessi soggetti consentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario e i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il relativo sito internet. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, ad APAC avviene anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- 3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 4. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 5. In caso di violazione di dati personali, il Fornitore provvederà a comunicare, entro 24 (ventiquattro) ore ad APAC, riportando:
 - la descrizione della natura della violazione;
 - la quantità, anche approssimativa, di utenti coinvolti dalla violazione;
 - un'ipotesi delle possibili conseguenze;
 - i provvedimenti adottati o da adottare per impedire il ripetersi di tale situazione.
- 6. Nel caso in cui il Fornitore ricevesse da parte di soggetti terzi legittimati quali, a titolo di esempio non esaustivo, Forze di polizia, Organi inquirenti, Autorità Garante per la Privacy comunicazioni di qualsiasi genere relativamente al trattamento di dati personali deve immediatamente inoltrare tale comunicazione ad APAC.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

- clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA "GE@ TRENTINA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA" Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante - sig. Ruggero Scanzoni -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti Servizio Contratti e centrale acquisti Il Dirigente

- dott. Guido Baldessarelli -

L'UFFICIALE ROGANTE - dott.ssa Gianna Scopel -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..